



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno IV

Mogadiscio 30 Marzo 1964

Suppl. N. 4 al N. 3

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.So. 100. Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1964, N. 3: «Guardia Volontaria Regionale».	Pag. 306
DECREE-LAW 28 March 1964, No. 3: «Region Volunteer Guard».	» 308
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1964, N. 63: Istituzione del Comitato Nazionale di emergenza per l'assistenza ai profughi ed alle popolazioni colpite dagli avvenimenti che hanno determinato lo stato di emergenza.	» 309
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1964, N. 64: Nomina dei componenti il Comitato Nazionale di emergenza.	» 310

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1964, N. 3.

«Guardia Volontaria Regionale».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 15 e 63 della Costituzione;

VISTO l'art. 13 della Legge 3 giugno 1962, n. 15: «Ordinamento del Governo»;

RAVVISATA la necessità urgente di controllare ed organizzare l'impiego della massa di cittadini volontari che si presentano alle Autorità per partecipare alla Difesa della Patria;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

In caso di dichiarato stato di emergenza per un prevedibile pericolo di guerra o di aggressione esterna e limitatamente alla durata di esso, il Ministro della Difesa, sentito il Consiglio dei Ministri, ha facoltà di autorizzare il Comandante dell'Esercito Nazionale ad armare ed impiegare in attività operativa quei cittadini che si presentino volontariamente per partecipare alla difesa dei confini nazionali.

Art. 2.

Per tutto il periodo della sua attività, il complesso dei cittadini armati assume la denominazione di Guardia Volontaria Regionale per la sicurezza confinaria.

Art. 3.

La presentazione volontaria dei cittadini avviene nell'ambito di ciascuna Regione presso l'Ufficio di Mobilitazione istituito di ciascun Presidio Militare.

L'inizio e le modalità della presentazione vengono comunicate alla popolazione con un Bando del Governatore Regionale, previ accordi con l'Autorità Militare locale.

Art. 4.

I volontari si pongono a disposizione dell'Autorità Militare per il periodo che ciascuno di essi ritiene necessario in relazione alla difesa della propria Regione senza assumere alcun impegno di ferma previo consenso dell'Autorità Militare stessa.

Art. 5.

Durante il periodo della loro prestazione volontaria i cittadini armati sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti militari.

Art. 6.

Dal giorno in cui si presentano, ai volontari spetta una razione viveri in contanti o in natura pari a Sh.So. 2 giornalieri.

Art. 7.

In caso di morte o di ferita in combattimento per i volontari sono previste le stesse previdenze che valgono per i militari in servizio.

Art. 8.

Salvo quanto previsto nei precedenti artt. 6 e 7 al volontario non spetta alcuna altra indennità o competenza.

Art. 9.

La spesa graverà sul titolo 6 del Bilancio del Ministero della Difesa che sarà reintegrata a cura del Ministro delle Finanze.

Art. 10.

Il presente Decreto-Legge, che entra immediatamente in vigore, sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in Legge ai sensi dell'Art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 28 marzo 1964.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro della Difesa

HILOULE MOHALLIM MOHAMED

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

DECREE-LAW 28 march 1964, No. 3.
«Region Volunteer Guard».

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Artt. 15 and 63 of the Constitution;

HAVING SEEN Art. 13 of Law 3rd June, 1962, No. 14 «Government Organization»;

RECOGNIZED the urgent necessity to controll and organize the use of the mass volunteer citizens who offer themselves to the authorities to partecipate the defence of the motherland;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

ON THE PROPOSAL o fthe Minister of Defence and with the agreement of the Minister of Finance;

DECREES

Article 1.

In case of declaration of State of Emergency for foreseable risk of war or external agression and limitedly to its duration, the Minister of Defence, having heard the Council of Ministers, is empowered to authorize the Comandant of the National Army to arm and use in operational activities those citizens who present themselves voluntarily to partecipate the defence of National Boundries.

Article 2.

During all the period of its activity the Group of armed citizens will assume the denomination of Region Volunteer Guard for the boundary security.

Article 3.

The voluntary presence of citizens shall be within each Region and under the Mobilization Office in each Military Garrison.

The Commencement and modalities of presentation shall be communicated to the population by notice of the Regional Governor and with the accord by local Military Authority.

Article 4.

The volunterees shall place themselves at the disposition of the Military Authority for the period which each of them deem necessariy in respect to the defence of his Region without taking any service pledge and with the consent of the Military Authority.

Article 5.

During their voluntary prestation the armed citizens are subject to the military laws and regulations.

Article 6.

From the day of their presence the volunteers shall have a ration of 2 Sh. So. per day in cash or in commodity.

Article 7.

In case of death or injury in battle the same providences for the Militaries in the services are provided for the volunteers.

Article 8.

With exception of the provisions made in articles 6 and 7 the volunteers shall have no other allowance or fee.

Article 9.

The expense is met by Title 6 of the Budget of the Ministry of Defence which is reintegrated by the Minister of Finance.

Article 10.

The present Decree-Law, which will enter immediately in force, shall be presented to the National Assembly for its conversion into Law as art. 63 of the Constitution.

Mogadiscio 28 March, 1964.

Aden Abdulla Osman

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Prime Minister

HILOULE MOHALLIM MOHAMED

Minister of Defence

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Minister of Finance

D.P.R. 17 febbraio 1964, N. 63.

Istituzione del Comitato Nazionale di Emergenza per l'assistenza ai profughi e alle popolazioni colpite dagli avvenimenti che hanno determinato lo stato di emergenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 85 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1964, n. 0211481 di prot., che ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio della Repubblica;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato su tutto il territorio della Repubblica, di provvedere alla istituzione di un Comitato Nazionale di Emergenza per la raccolta di fondi destinati alla assistenza ai profughi e alle popolazioni colpite dagli avvenimenti che hanno determinato lo stato di emergenza medesimo, nonché alla gestione dei fondi stessi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato Nazionale di Emergenza avente lo scopo di raccogliere, gestire e distribuire denaro e mezzi destinati alla assistenza ai profughi e alle popolazioni colpite dagli avvenimenti che hanno determinato lo stato di emergenza dichiarato col precitato Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1964, n. 0211481 di protocollo.

Art. 2.

Il Comitato Nazionale di Emergenza è composto di un Presidente e di sei Membri, cittadini somali, che saranno nominati con successivo decreto del Primo Ministro.

Art. 3.

Il Comitato Nazionale di Emergenza ha sede in Mogadiscio.

Con decreti del Primo Ministro, sentito il Comitato Nazionale di Emergenza, potranno essere istituiti Sottocomitati di zona composti ciascuno di un Presidente e di due membri, cittadini somali, nominati con lo stesso decreto di istituzione che preciserà anche i relativi compiti.

Art. 4.

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e inserito nella Raccolta delle Leggi e Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Mogadiscio, addì 17 febbraio 1964.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.M. 24 febbraio 1964, N. 64.

Nomina dei componenti il Comitato Nazionale di Emergenza.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VITO il D.P.R. 8 febbraio 1964, n. 0/0211481 di protocollo, che ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio della Repubblica;

VISTO l'art. 2 del D.P.R. 17 febbraio 1964, n. 0/1021 di protocollo che ha istituito il Comitato Nazionale di Emergenza per l'assistenza ai profughi e alle popolazioni colpite dagli avvenimenti che hanno determinato lo stato di emergenza;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina dei Membri componenti il sopraddetto Comitato Nazionale di Emergenza.

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il Comitato Nazionale di Emergenza istituito con il D.P.R. 17 febbraio 1964, n. 0/1021 di protocollo è composto come segue:

Sig. Dahir Hagi Osman, *Direttore Generale del Ministero dell'Interno* — Presidente;

Sig. Nicolino Mohamed, *Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri* — Membro;

Sig. Giama Ganni Ahmed, *Direttore Generale del Ministero delle Informazioni* — Membro;

Sig. Elmi Ahmed Duale, *Direttore Generale del Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro* — Membro;

Sig. Ali Said Arrale, *Direttore Generale del Ministero delle Finanze* — Membro;

Sig. Hassan Adan Gudal, *Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Pubblica* — Membro;

Sig. Mohamed Giama, *Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia* — Membro.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Membro a tal fine nominato dal Comitato stesso.

Mogadiscio, addì 24 febbraio 1964.

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE